

## ***La ordinanza della Corte Costituzionale n 30/2010 conferma la legittimità del giudice monocratico a conoscere delle opposizioni ai decreti di pagamento***

*Memorandum:* ART. 170 (Opposizione al decreto di pagamento) 1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.

2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

La Corte Costituzionale con ordinanza n. 30 del 27 gennaio 2010 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia- Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui, in materia di spese di giustizia, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell'opposizione avverso il decreto di pagamento di liquidazione dei compensi anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale.

La Corte di Appello di Catania, con ordinanza del 13 maggio 2005 e del 15 aprile 2008, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 170, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte territoriale ritiene che il d.lgs. n. 113 del 2002, che trova il proprio fondamento nella delega contenuta nell'art. 7 della legge delega n. 50 del 1999, modificato dall'art. 1 della legge n. 340 del 2000, ha attribuito al Governo il potere di riordinare la materia delle spese di giustizia, ma quest'ultimo è andato oltre il potere attribuito, perché ha apportato sostanziali modifiche all'ordinamento giudiziario ed ha istituito la figura del giudice in composizione monocratica negli uffici giudiziari che, come la Corte d'appello, operano esclusivamente in composizione collegiale, trattandosi di materia coperta da riserva di legge ai sensi dell'art. 108 della Costituzione.

La Corte Costituzionale con l'ordinanza in oggetto, emessa il 27 gennaio 2010, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, in quanto, richiamando una sua precedente pronuncia (sent. n. 53 del 2005 cui ha fatto seguito la sentenza n. 52 del 2006 dello stesso tenore e commentata nel sito dell'ANVAG) ha osservato che poiché tra i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione vi era quello di "garantire la coerenza logica e sistematica della normativa", il legislatore delegato ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma operata dal d.lgs. n. 51 del 1998, in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello in composizione collegiale costituisce l'eccezione.

*Il testo della ordinanza-pdf*

*(Comitato Legislazione e ricerca dell'A.N.V.A.G.-Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-02/10)*